

Umbria L.R. n. 8 del 16 settembre 2011. Art. 45

Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.

Art. 45 *Abolizione di autorizzazioni, certificazioni ed adempimenti in materia di sanità pubblica.*

1. Le autorizzazioni, le certificazioni e gli adempimenti in materia di sanità pubblica di cui all'*Allegato B)* della presente legge sono soppressi.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'*Allegato B)* di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni, i certificati e le idoneità sanitarie di cui al presente Capo sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni, ove non aboliti.

(...)

Allegato B) Autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie

Semplificazione di certificazioni e di obblighi sanitari

1. Certificato di sana e robusta costituzione richiesto ai sensi:
 - a) dell'*articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653* (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);
 - b) dell'*articolo 17, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;*
 - c) dell'*articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402* (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in

sostituzione di quelle previste dalla *legge 11 gennaio 1951, n. 56*, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146*).

2. Certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:

a) all'*articolo 4, comma 1, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706* (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;

b) all'*articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275* (Regolamento per l'esecuzione della *legge 2 aprile 1968, n. 475* recante norme concernenti il servizio farmaceutico).

3. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui all'*articolo 2, comma 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487* (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Tale abolizione non riguarda le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali di cui all'*articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione*.

4. Certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui:

a) all'*articolo 27, comma 1, del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147* (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);

b) all'*articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 1° marzo 1974* (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);

c) all'*articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122* (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

d) all'*articolo 240, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495* (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

e) all'*articolo 6, comma 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293* (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

f) alla *legge 22 giugno 1939, n. 1239* (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);

g) all'*articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1991, n. 81* (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

h) all'*articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302* (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*).

Determinazioni in materia di medicina scolastica

1. Gli obblighi, di cui agli *articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264* e all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518*, concernenti l'attività medica all'interno delle strutture scolastiche.

2. Il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori.

3. Il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Le certificazioni di esonero dalla educazione fisica, previste all'*articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297* (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

5. Le certificazioni di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previste dall'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518* (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264*, relativo ai servizi di medicina scolastica).

Semplificazione di certificazioni e di obblighi in materia di polizia mortuaria

1. Il rilascio o l'esecuzione da parte dei medici del Servizio sanitario regionale delle seguenti attività, certificazioni, assistenze, verifiche e pareri:

a) i trattamenti antiputrefattivi richiesti ai sensi degli *articoli 32 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285* (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); il trattamento conservativo sarà effettuato soltanto per particolari ordinamenti, nel caso di trasmissione della salma all'estero ove i paesi destinatari lo prevedano, o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo;

b) il certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri, richiesto ai sensi dell'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*;

c) il certificato di trasporto salme da comune a comune richiesto ai sensi dell'*articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*;

d) l'assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione richiesto ai sensi degli *articoli 83, 84, 86 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*;

e) i pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati richiesto ai sensi degli *articoli 94 e 1010 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*;

f) la verifica della firma del medico certificatore nella cremazione richiesto ai sensi dell'*articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*;

g) il certificato di conformità del feretro richiesto ai sensi della circolare ministeriale 24 giugno 1993, n. 24, punto 9.7; la conformità viene certificata dalle imprese di pompe funebri che eseguono anche le operazioni di chiusura del feretro nonché l'apposizione del sigillo.